

Edizione di venerdì 25 Ottobre 2019

ADEMPIMENTI

Aiuti di Stato in dichiarazione dei redditi

di Clara Pollet, Simone Dimitri

CONTENZIOSO

I vizi di nullità delle sentenze del giudice tributario – I° parte

di Angelo Ginex

REDDITO IMPRESA E IRAP

Locazioni di immobili di interesse storico da parte delle imprese

di Sandro Cerato

CONTENZIOSO

Cartella esattoriale e termini di prescrizione

di Luigi Ferrajoli

IVA

Detraibilità dell'Iva assolta sui servizi esteri infragruppo

di Fabio Landuzzi

RASSEGNA RIVISTE

Regime Iva dei trasporti internazionali di beni

di Marco Peirolo

ADEMPIMENTI

Aiuti di Stato in dichiarazione dei redditi

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Il tema degli aiuti di Stato ha toccato molti operatori coinvolti nella redazione dei bilanci e delle dichiarazioni 2019. Si propone un breve riepilogo della disciplina, con particolare riferimento alla **compilazione dei modelli Redditi 2019**.

L'[articolo 52 L. 234/2012](#), integralmente sostituito dalla **L. 115/2015**, ha apportato rilevanti novità in materia di **monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato**, istituendo il **Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA)** presso il Mise. Con tale registro è possibile effettuare le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di cumulo e delle altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti "de minimis".

L'[articolo 52](#) prevede che l'adempimento degli obblighi di utilizzazione del Registro costituisce **condizione legale di efficacia** dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti. Con [decreto n. 115/2017](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017, è stato adottato il Regolamento recante la **disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato**. Il Registro nazionale degli aiuti di Stato è operativo dalla data di entrata in vigore del Regolamento, ossia **dal 12 agosto 2017**.

Il citato Regolamento **distingue**:

- **gli aiuti soggetti ad un procedimento di concessione (articoli 8 e 9),**
- **dagli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione (articolo 10).**

Nel primo caso è prevista un'attività preventiva, sia da parte dell'Autorità responsabile, **tenuta ad iscrivere la misura agevolativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato**, sia da parte del Soggetto concedente, il quale, prima del rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione alla fruizione dell'aiuto, è tenuto alla **consultazione del Registro** e alla **indicazione** nel provvedimento di concessione o di autorizzazione del **codice identificativo** rilasciato dal Registro.

Nel secondo caso, invece, gli obblighi di consultazione del Registro e di registrazione dell'aiuto individuale sono **assolti dall'Amministrazione competente preposta** alla fase di fruizione, **in un momento successivo alla fruizione**. Si ricorda che, in base all'**articolo 10, comma 1 del citato Regolamento**, gli **aiuti fiscali automatici si intendono concessi e sono registrati** nel Registro nazionale dall'Agenzia delle entrate **nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione** fiscale nella quale sono dichiarati dal

beneficiario.

Nell'ambito degli aiuti di cui all'**articolo 10**, per il **calcolo del cumulo** degli aiuti *de minimis*, il Registro nazionale utilizza quale data di concessione quella in cui è **effettuata la registrazione dell'aiuto individuale**. Così, ad esempio, in caso di *aiuti de minimis* fruiti nel periodo d'imposta di riferimento della **presente dichiarazione**, ai fini del calcolo del cumulo, saranno considerati gli aiuti *de minimis* fruiti nell'**esercizio finanziario 2020** (esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale l'aiuto è indicato) e nei due precedenti, ossia nel 2018 e nel 2019.

Nei **modelli Redditi 2019** sono tenuti a compilare il **prospetto “Aiuti di Stato” del quadro RS, righi RS401 e RS402** (oltre ai righi IS201 e IS202 del modello Irap) i contribuenti che nel periodo d'imposta 2018 hanno beneficiato di:

- **aiuti fiscali automatici** – aiuti di Stato e aiuti *de minimis*;
- **aiuti subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione** o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, **il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti** ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione fiscale da cui emergono;
- aiuti fiscali nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.

Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti **specificati nella “Tabella codici aiuti di Stato”**, presente nelle istruzioni dei modelli Redditi; così, ad esempio, per il credito d'imposta Formazione 4.0 andrà riportato il **codice 54** mentre per il credito d'imposta investimenti pubblicitari il **codice 57**.

In altri termini, vanno indicati anche gli **importi già esposti nei relativi quadri della dichiarazione** come, ad esempio, nel quadro RF o nel quadro RU. Invece, **gli aiuti che non sono espressamente previsti nei rispettivi quadri** della dichiarazione, richiedono il **codice residuale 999**.

L'indicazione degli aiuti nel prospetto **è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi**; la compilazione è richiesta anche in caso di aiuti **maturati nel periodo d'imposta** di riferimento della dichiarazione ma **non fruiti nel medesimo periodo**.

Per **ciascun aiuto va compilato un distinto rigo RS401**, utilizzando un modulo per ogni rigo. Nell'ipotesi in cui l'aiuto complessivamente spettante si riferisca a progetti d'investimento realizzati in **diverse strutture produttive** e/o abbia ad oggetto diverse tipologie di costi ammissibili, **per ciascuna struttura produttiva e per ciascuna tipologia di costi va compilato un distinto rigo**, barrando la colonna “Continuazione” nei righi successivi al primo, riportando solo i campi richiesti nella sezione “Dati del progetto”.

Aiuti di Stato		BASE GIURIDICA					
Codice aiuto	Tipo norma	Data			Numero	Articolo	Comma
1	2	4 giorno	mese	anno	5	6	7
Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO			Settore	Tipo SIEG	Lettera
9	10	11			12	13	14
						Importo totale aiuto spettante ,00	
DATI DEL PROGETTO							
RS401		Data inizio	Data fine	Codice Regione	Codice Comune	CAP	
		15 giorno	16 giorno	17	18	19	
		mese	mese				
		anno	anno				
Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo		Numero civico			
20		21		22			
Tipologia costi		Costi agevolabili	Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante	Continuazione		
23		24	25	26	27		
			,00	,00			

Si ricorda, infine, che le informazioni contenute nel descritto prospetto del **quadro RS** sono utilizzate dall'**Agenzia per la registrazione dell'aiuto individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti, previe verifiche necessarie per il rispetto dei divieti di cumulo** e delle altre condizioni previste dalla normativa europea di riferimento.



CONTENZIOSO

I vizi di nullità delle sentenze del giudice tributario – I° parte

di Angelo Ginex

Ai sensi dell'[articolo 36 D.Lgs. 546/1992](#) la sentenza del giudice tributario **deve contenere** l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono; la concisa esposizione dello svolgimento del processo; le richieste delle parti; la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto; il dispositivo.

In alcuni casi l'**inoservanza** di tali prescrizioni può comportare la **nullità**, mentre in altri è possibile rimediare alle omissioni o alle errate indicazioni mediante il **procedimento di correzione delle sentenze** ai sensi dell'[articolo 287 c.p.c.](#).

Ad esempio, il **difetto di intestazione**, la cui prescrizione richiede che la sentenza sia pronunciata in nome del popolo italiano e intestata alla Repubblica italiana, non comporta la nullità della stessa, potendosi rimediare con il **procedimento di correzione delle sentenze** (Cfr., [Cass. sent. n. 550/1985](#)).

Invece, il **difetto di indicazione dei componenti** del collegio giudicante comporta la **nullità** della sentenza, qualora la deliberazione sia avvenuta ad opera di **giudici diversi** rispetto a quelli che hanno partecipato alla discussione o di un numero di giudici inferiore o superiore rispetto al numero legale previsto dalla legge. In tal caso, è possibile far riferimento al verbale d'udienza, per cui, se non è possibile individuare il «*terzo componente del collegio*» che ha partecipato alla deliberazione, o comunque emerge la presenza di un giudice diverso, la sentenza è nulla (Cfr., [Cass. sent. n. 11269/2001](#)).

Per quanto concerne, poi, il **difetto di indicazione delle parti e dei difensori**, in linea generale, esso non determina la nullità della sentenza, ma è possibile rimediare con il **procedimento di correzione delle sentenze**. Più nel dettaglio, è stato chiarito sia che la **nullità** della sentenza non si verifica a condizione che dalla sentenza e dagli atti processuali sia possibile desumere con certezza di quale errore si tratti (Cfr., [Cass. sent. n. 5850/2002](#)), sia che essa si verifica solo quando c'è stata una **violazione effettiva** del **contraddittorio**, di cui può costituire sintomo la mancata indicazione delle parti (Cfr., [Cass. sent. n. 8782/2001](#)).

In caso di **mancata concisa esposizione** dello **svolgimento del processo**, si ha **nullità** della sentenza solo se tale omissione impedisca totalmente di individuare il *thema decidendum* e le ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (Cfr., [Cass. sent. n. 27356/2013](#)), nonché gli elementi di fatto considerati o presupposti nella pronuncia (Cfr., [Cass. sent. n. 6660/2006](#)).

La **mancata indicazione** delle **richieste delle parti** non comporta la **nullità** della pronuncia, a

meno che tale omissione non abbia **inciso concretamente** sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato un'omissione oppure un difetto di motivazione (Cfr., [Cass. sent. n. 4208/2007](#)).

Con riferimento al **difetto di motivazione** occorre operare innanzitutto una distinzione tra pronuncia di primo e secondo grado. Nel **giudizio di appello** tale vizio non assume molta rilevanza in ottica difensiva, in quanto non condurrà ad una nullità del processo, essendo sostituita la pronuncia di primo grado da quella del giudice di appello.

Al contrario, nel **giudizio di cassazione** il difetto di motivazione della sentenza costituisce una **nullità processuale** che, se del caso, potrebbe condurre alla **cassazione con rinvio** della sentenza ad altra sezione della Commissione tributaria regionale.

Sotto tale profilo, è stata dichiarata la **nullità** della sentenza dotata di **motivazione apparente**, vizio configurabile nella ipotesi in cui il giudice di merito ometta del tutto l'indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza compierne alcuna approfondita disamina logica e giuridica (Cfr., [Cass. ord. n. 11437/2014](#)).

È stato altresì affermato che la sentenza è **nulla** ove il giudice **non dia atto dei motivi delle parti**, così mancando la possibilità di ritenere che essi siano stati valutati (Cfr., [Cass. sent. n. 16612/2015](#)), ancorché l'eventuale copia-incolla, comunque, non garantirebbe un'operazione di valutazione critica.

Ancor più recentemente, è stata sancita la **nullità** della sentenza che si è limitata a riportare delle **massime generiche** senza alcun riferimento al caso di specie e a fare delle affermazioni ancor più generiche e vaghe nonché stereotipate, cosicché la **motivazione**, sebbene formalmente presente, ben può dirsi apparente e incomprensibile e quindi, in ultima analisi, **assente** perché ad un'enunciazione delle massime ritenute applicabili non è seguita la puntuale disamina del caso di specie, rendendo così impossibile la comprensione della *ratio decidendi* (Cfr., [Cass. ord. n. 25732/2019](#)).

Seminario di specializzazione

IL PROCESSO TRIBUTARIO

Scopri le sedi in programmazione >

REDDITO IMPRESA E IRAP

Locazioni di immobili di interesse storico da parte delle imprese

di Sandro Cerato

Gli **immobili non strumentali detenuti dalle imprese** concorrono a formare il reddito in base alle **risultanza catastali**.

In buona sostanza, in base all'[articolo 90 Tuir](#), per quelli **locati** è necessario in primo luogo procedere alla **sterilizzazione** dei componenti iscritti nel conto economico tramite una variazione in aumento dei relativi **costi** (spese di manutenzione e gestione degli stessi) e ad una variazione in diminuzione dei **componenti positivi** (canone di locazione risultante dal contratto).

Infine, tramite una **variazione in aumento** si deve far concorrere alla formazione del reddito d'impresa ([articolo 90, comma 1, quarto periodo, Tuir](#)) l'importo maggiore che emerge dal seguente confronto:

- **canone di locazione risultante dal contratto**, ridotto di un importo massimo del 15% in presenza di spese di manutenzione ordinaria effettivamente sostenute e documentate;
- **rendita catastale rivalutata del 5%**.

L'[articolo 90, comma 1, ultimo periodo, Tuir](#) stabilisce che “*per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione*”.

La riportata disposizione normativa è stata oggetto di modifiche ad opera dell'[articolo 4, comma 5-sexies, lett. b, D.L. 16/2012](#), e si è stabilito che per gli **immobili cd. “vincolati”** (ossia riconosciuti di interesse storico-artistico a norma dell'[articolo 10 D.Lgs. 42/2004](#)) l'**importo rilevante nella determinazione del reddito d'impresa è pari al maggiore tra:**

- il **canone di locazione** risultante dal contratto **ridotto del 35%**;
- il **reddito medio ordinario** dell'unità immobiliare.

Per quanto riguarda il primo dei due predetti parametri, si segnala che la **riduzione del canone di locazione spetta a titolo forfettario**, e quindi a prescindere dalla circostanza che il locatore abbia sostenuto delle spese di manutenzione.

In relazione, invece, al “**reddito medio ordinario**” con cui confrontare il predetto canone ridotto,

l'Agenzia delle Entrate, con la [risoluzione 114/E/2012](#) ha precisato che si deve aver riguardo alla **rendita catastale rivalutata, ridotta del 50%**.

Si tratta, in buona sostanza, dello stesso parametro che deve essere utilizzato nei casi in cui l'immobile **non sia concesso in locazione a terzi**.

L'ulteriore fattispecie che deve essere oggetto di analisi riguarda la **locazione di immobili "vincolati"** in regime di canone concordato ai sensi della **L. 431/1998**. In tale ipotesi è infatti necessario domandarsi se il canone di locazione, già ridotto forfettariamente del 35%, possa essere **successivamente ulteriormente ridotto del 30%** in applicazione dell'[articolo 8 della citata L. 431/1998](#).

La risposta affermativa è arrivata da parte dell'Agenzia delle Entrate con la [risposta ad interrogazione parlamentare del 31 ottobre 2012, n. 5-08349](#), in cui è stato precisato che “*l'Agenzia delle Entrate ritiene che, qualora siano gli immobili di interesse storico o artistico, così come le altre tipologie di immobili, ubicati in comuni ad alta densità abitativa e siano locati con contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998, il relativo reddito, determinato ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 37 del TUIR, è ulteriormente ridotto del 30 per cento in applicazione del comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 431 del 1998*”.

In buona sostanza, per gli immobili in questione locati a canone concordato **l'importo rilevante nella determinazione del reddito d'impresa** è pari al maggiore tra:

- il **canone di locazione risultante dal contratto ridotto dapprima del 35% a titolo forfettario (ex articolo 90, comma 1, Tuir)** e **successivamente ulteriormente ridotto del 30% ai sensi dell'articolo 8 L. 431/1998**;
- la **rendita catastale rivalutata ridotta del 50%**.

Seminario di specializzazione

**IMPRESA SOCIALE: STATUTO E NORME OBBLIGATORIE,
FISCALITÀ, RAPPORTI SOCIALI E VIGILANZA**

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

Cartella esattoriale e termini di prescrizione

di Luigi Ferrajoli

La prescrizione delle cartelle esattoriali è un tema molto discusso e controverso; su tale argomento è stata investita anche la Corte di Cassazione a **Sezioni Unite**, al fine di fare chiarezza sul punto.

Nello specifico, la **Corte a Sezioni Unite**, con la [sentenza n. 23397/2016](#), ha precisato che “*il diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'articolo 2953 cod. civ. che disciplina specificatamente ed in via generale la cosiddetta actio judicati, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisprudenziale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario*”.

Sennonchè la Corte di Cassazione, Sezione Sesta, con l'[ordinanza n. 24106 del 27.09.2019](#) ha ricondotto il termine di prescrizione delle **cartelle esattoriali a dieci anni**, andando contro all'orientamento delle **Sezioni Unite**.

Nel caso di specie, la Corte di appello adita **aveva dichiarato prescritto** il credito per contributi previdenziali relativo ad **una cartella di pagamento** emessa da Equitalia Servizi Riscossione Spa nei confronti del contribuente, in quanto aveva ritenuto applicabile il **termine quinquennale di prescrizione**.

Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata a Equitalia Servizi-Riscossione proponeva ricorso avanti la Suprema Corte eccependo, come unico motivo, **la violazione dell'articolo 2946 cod. civ.**, che recita “*salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni*”, avendo la Corte di appello **errato nel non applicare il termine di dieci anni di prescrizione nel caso di cartella esattoriale divenuta definitiva**, non essendo stata impugnata.

L'Ente proseguiva specificando che **la prescrizione decennale** non fosse derivante dall'applicazione **dell'articolo 2953 cod. civ.**, in quanto pacificamente la cartella non opposta non poteva essere paragonata ad una sentenza passata in giudicato, ma invece da **specifiche disposizioni in materia tributaria quali gli articoli 19 e 20 D.Lgs. 112/1999**, in materia di azione di riscossione nelle ipotesi di avvenuto “discarico” dei ruoli.

Infatti l'articolo 20 del citato decreto prevedrebbe un termine decennale per il **riaffidamento all'Agente della riscossione**, da parte dell'ente creditore, dell'attività di recupero del credito.

La Corte di Cassazione, sulla base della precedente [sentenza n. 23397/2016](#) delle Sezioni Unite, ha **considerato tale eccezione infondata**, pur **confermando la prescrizione decennale in ordine alle cartelle esattoriali**.

In particolare la Corte ha rilevato che “*deve essere escluso che, per la soluzione della recente questione, si possa fare riferimento alla disposizione di cui all'articolo 20, comma 6, D. Lgs. 112/1999, in quanto tale norma non ha alcuna attinenza ai rapporti tra contribuente ed Ente impositore. L'articolo 20, comma 6, è stato previsto come “una norma generale di salvaguardia per l'ente creditore”, stabilendosi che qualora tale ente, nell'esercizio della propria attività istituzionale individui – successivamente al discarico – l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può “a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale”, sulla base di valutazioni di economicità e sulle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere*”.

Secondo i Giudici di legittimità, il riferimento alla prescrizione decennale previsto nell'[articolo 20, comma 6, D.Lgs. 112/1999](#) “risulta essere **effettuato in ambito sostanziale e senza alcun possibile riferimento all'articolo 2953 cod. civ.**, visto che pacificamente viene richiamato con riguardo alla attività amministrativa di riscossione – per la quale in ambito fiscale vale come regola generale il termine ordinario della prescrizione – nell'ambito di una procedura (di discarico per inesigibilità) del pari di natura pacificamente amministrativa”. Tale **norma ha carattere meramente amministrativo** e trova applicazione **esclusivamente alla riscossione fiscale**.

Sennonché la Corte, ritenendo inammissibile il ricorso, ha previsto, riprendendo un precedente principio ([Cass. civ. 13418/2016](#)) con cui si **sostiene l'equiparabilità della cartella di pagamento alla sentenza passata in giudicato**, l'applicabilità della **prescrizione decennale alla cartella di pagamento**.

Special Event

I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Detraibilità dell'Iva assolta sui servizi esteri infragruppo

di Fabio Landuzzi

La **Norma di Comportamento Aidc n. 205** è intervenuta su di un tema molto sentito dalle imprese residenti in Italia e appartenenti a **gruppi multinazionali** nell'ambito de quali è assai frequente l'esistenza di c.d. **"group service agreement"** o **"cost sharing agreement"** che sottendono la prestazione di servizi dalla capogruppo – o da altra impresa estera correlata – alle varie imprese consociate.

Il punto di attenzione da cui parte l'analisi tecnica sviluppata dalla Norma di comportamento è che, non di rado, si osserva che quando l'Amministrazione contesta **ai fini delle imposte sul reddito la non deducibilità dei costi** oggetto, quasi sempre non invocando la **disciplina dei "prezzi di trasferimento"** – aspetto su cui vi sarebbe da soffermarsi – bensì la presunta **carenza di prova del requisito di "inerenza" delle spese**, essa estende la contestazione anche agli **effetti Iva**, invocando l'[articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), e quindi eccependo la **non detraibilità dell'imposta** che la società residente ha in verità assolto, e detratto, sulle fatture ricevute dal prestatore estero mediante la **tecnica dell'inversione contabile** ex [articolo 17 D.P.R. 633/1972](#)).

La **Massima della Norma di comportamento**, corredata da un'articolata motivazione, è in questo senso molto chiara: **l'Iva assolta dal soggetto passivo residente** mediante **l'inversione contabile** applicata alle fatture relative a spese per servizi infragruppo resi da soggetti esteri deve essere **riconosciuta come detraibile** anche qualora siano contestati **l'incongruenza della spesa** o il **comportamento antieconomico** dell'impresa residente.

Ai fini della detraibilità dell'Iva, l'impresa residente è tenuta solamente a **dimostrare l'esistenza e la natura dei servizi** acquistati, a **fornire i relativi riscontri "giustificativi"** e a provare che le relative spese presentano un **nesso con le operazioni economiche compiute** che danno diritto alla detrazione.

Il punto di partenza della disamina condotta nella Norma di comportamento è la **definizione del requisito della "inerenza" della spesa**, proprio a partire dal comparto delle imposte sul reddito, alla luce della recente **evoluzione giurisprudenziale**.

Il secondo passaggio, poi, è la diretta declinazione di tali principi nel comparto Iva, laddove l'inerenza del costo non può essere negata semplicemente in base ad un **giudizio di congruità** della spesa stessa, tranne nel caso in cui l'Amministrazione dimostri una **"macroscopica antieconomicità"**.

E la **dimensione “macroscopica”**, tale da rendere la spesa non inerente ai fini Iva rispetto all’attività dell’impresa, viene associata alla sua **“irragionevolezza”**, tale da collocarla in un contesto in cui proprio la sua stessa dimensione rende **plausibile l’esistenza di un fumus frodatorio** nel comportamento del soggetto passivo.

In tema di Iva, quindi, l’onere probatorio dell’Amministrazione non può limitarsi, per negare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, quando si è al di fuori della situazione patologica anzidetta, alla sola **valutazione di incongruenza del costo** oppure di **sproporzione del valore del servizio** prestato.

Non ultima, poi, l’osservazione evidenziata nelle motivazioni della Norma di comportamento proprio con riferimento alla particolare modalità di assolvimento dell’Iva in questo tipo di operazioni.

Il riferimento va all'[articolo 6, comma 9-bis3, D.Lgs. 471/1997](#), ai sensi della quale, in caso di **imposta assolta mediante l’inversione contabile**, anche in presenza di **“operazioni inesistenti”**, e fatta salva l’applicazione della **sanzione**, *“in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto, nelle liquidazioni dell’imposta, che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette (...).”* Ebbene, non può non passare inosservato il fatto che parrebbe **poco razionale** un sistema che, da una parte, consentisse, in caso di Iva assolta in *reverse charge*, di **azzerare l’effetto Iva** dell’operazione quando questa venisse eccepita come **“inesistente”**, ed invece negasse la **stessa soluzione di “neutralità” Iva**, quando la contestazione fosse riferita solo ad una presunta, e spesso parziale, **non inerenza della spesa**.

In conclusione, quindi, la Norma di comportamento afferma che, a prescindere da quali possano essere gli esiti della contestazione ai fini delle imposte sul reddito, va **riconosciuta**, al di fuori di situazioni patologiche, **la detrazione dell’Iva assolta in reverse charge** sulle fatture ricevute da imprese residenti a fronte dei **servizi infragruppo resi da imprese estere**.

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >

RASSEGNA RIVISTE

Regime Iva dei trasporti internazionali di beni

di Marco Peirolo

Articolo tratto da “Iva in pratica n. 45/2019?

L'applicazione del trattamento di non imponibilità Iva previsto, per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, dall'articolo 9, comma 1, D.P.R. 633/1972 presuppone che la prestazione sia territorialmente rilevante in Italia.

Se è vero infatti che, per le cessioni all'esportazione, la detassazione si applica a prescindere dal luogo di stabilimento del cliente, rilevando la destinazione effettiva dei beni al di fuori del territorio dell'Unione Europea, per le operazioni assimilate alle esportazioni e per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, la non imponibilità di cui agli articoli 8-bis e 9, D.P.R. 633/1972 non opera in modo altrettanto oggettivo. [Continua a leggere...](#)

[**VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>**](#)

Segue il SOMMARIO di “Iva in pratica n. 45/2019?

Iva

“*Brexit e no deal: nuove informazioni per la corretta gestione degli scambi commerciali*” di *Elena Fraternali*

“*Quick fixes – verso il sistema definitivo dell'Iva?*” di *Barbara Rossi e di Maurizio Bancalari*

“*Regime Iva dei trasporti internazionali di beni*” di *Marco Peirolo*

“*Fattura ricevuta dal Gruppo Iva con partita Iva errata*” di *Marco Peirolo*

Il caso risolto

“*Disciplina Iva degli immobili turistico-ricettivi*” di *Centro studi tributari*

Osservatorio

“*L'osservatorio di giurisprudenza*” di *Alberto Alfredo Ferrario*



IVA IN PRATICA

IN OFFERTA PER TE € 58,50 + IVA 4% anziché € 90,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA